

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015)

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, dello Statuto per il quale la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Visto l'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015);

Considerato quanto segue:

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 21/2/2020 è stata pubblicata la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015);

2. per evitare l'impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sia del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno su questa legge regionale;

3. il Ministero del Lavoro invita questa Regione a rivalutare gli articoli della l.r. 11/2020 che limitano alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) la possibilità di essere coinvolte in varie attività previste dalla medesima legge;

4. Il Ministero dell'Interno ha sollevato obiezioni lamentando l'invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione, è esclusiva statale;

5. il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha subordinato la non impugnativa all'adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare perché non incidono sulle scelte fondamentali della l.r. 11/2020 e sono in linea con la volontà di non interferire con le competenze dello Stato come del resto già si legge, tra l'altro, nei punti 3, 4, 5 e 11 del preambolo ed in varie parti dell'articolato vigente;

6. sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 nonché l'inserimento di una norma transitoria per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente,

approva la presente legge

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015)

Art. 1

Modifica del preambolo della l.r. 11/2020

1. Dopo il n. 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) è inserito il seguente:

“13 bis in relazione all’articolo 2 della presente legge (Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata) ed in particolare al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda i commi 1 e 2 dell’art. 3 del d.l. 14/2017 sugli "Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni" ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. 14/2017 senza interferire con le competenze statali e nemmeno comunali come definite dall’articolo 5 del medesimo d.l.14/2017”;

2. Dopo il n. 13 bis del preambolo è aggiunto il seguente:

“13 ter: in osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo Settore costituiti in conformità al medesimo codice;”

Art. 2

Modifica dell’articolo della 7 della l.r. 11/2020

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 3

Modifica dell’articolo 11 della l.r. 11/2020

1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/2020 le parole "controllo del territorio" sono sostituite dalle seguenti: “presidio della sicurezza integrata”

Art. 4

Modifica dell’articolo 12 della l.r. 11/2020

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 5

Modifica dell’articolo 24 della l.r. 11/2020

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2020 sono aggiunte in fondo, le seguenti parole: "nell’ambito delle competenze della polizia locale".

Art. 6

Modifica dell'articolo 43 della l.r. 11/2020

1. Nel comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 11/2020 dopo le parole “polizia municipale” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito della propria attività d’istituto”.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 11/2020

1. L'articolo 44 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 8

Modifica dell'articolo 51 della l.r. 11/2020

1. Nel comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 le parole “del regolamento previsto dal medesimo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).”.